



Decreto Dirigenziale n. 14 del 01/03/2013

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale Caserta - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI PIETRAMELARA (CE) - SEDE FARMACEUTICA UNICA RURALE -
RICONOSCIMENTO DEL TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' ALLA SOCIETA'
"FARMACIA PALMIERI S.N.C.DEI DOTTORI GIUSEPPINA PALMIERI, ANASTASIO
MARANDOLA E GIOVANNI MARANDOLA".

IL DIRIGENTE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Organica Operativa del Servizio Farmaceutico del Settore Assistenza Sanitaria di Caserta, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal funzionario responsabile della P.O.U.C.

PREMESSO

che, con Decreto del Medico Provinciale n. 14021/1.13 del 26 settembre 1969, la dott.ssa Giuseppina Palmieri, farmacista, nata a Mercato San Severino (SA) il 10.02.1934, - c.f. PLM GPP 34B50 F138W, fu autorizzata a gestire, quale titolare, la farmacia rurale sede farmaceutica unica della Pianta Organica del Comune di Pietramelara (CE);

VISTI

l'istanza presentata dalla dott.ssa Giuseppina Palmieri, farmacista, nata a Mercato San Severino (SA) il 10.02.1934, - c.f. PLM GPP 34B50 F138W, e residente in Pietramelara (CE) alla Via Roma, nr. 3, acquisita in data 15.02.2013 al prot. nr. 117590 di quest'Ufficio, con la quale viene chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91, come modificato dall'articolo 5 comma 6 ter del D.L. 233 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248, il riconoscimento del trasferimento della titolarità dell'esercizio farmaceutico, sito nell'ambito della sede unica nel Comune di Pietramelara (CE), ubicata alla Piazza Municipio, angolo Via Roma, dal cedente dott.ssa Giuseppina Palmieri alla Società "Farmacia Palmieri S.n.c. dei dottori Giuseppina Palmieri, Anastasio Marandola e Giovanni Marandola";

copia dell'atto notarile redatto dal dott. Pasquale Liotti, notaio in Caserta (CE), in data 28.12.2012, repertorio nr. 74842, raccolta nr. 22882, mediante il quale la dott.ssa Giuseppina Palmieri, farmacista, il dott. Anastasio Marandola, farmacista e, il dott. Giovanni Marandola, farmacista, hanno costituito una società in nome collettivo sotto la ragione sociale "Farmacia Palmieri S.n.c. dei dottori Giuseppina Palmieri, Anastasio Marandola e Giovanni Marandola" in sigla "Farmacia Palmieri S.n.c.". Con lo stesso atto la Società acquista la titolarità della farmacia rurale sede farmaceutica unica del Comune di Pietramelara (CE) con l'annessa azienda commerciale, la cui amministrazione e rappresentanza sono affidate ai costituiti soci, con firma disgiunta ed eguali poteri legali. La sede legale della Società è in Pietramelara (CE) alla Piazza Municipio, angolo via Roma;

dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il dott. Anastasio Marandola, farmacista, nato a Rocca d'Evandro (CE) il 15.03.1936 - c.f. MRN NTS 36C15 H398S, e residente in Pietramelara (CE) alla Via Roma, nr.3, dichiara:

- di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti a suo carico;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art.13 della L. 475/68 e dall'articolo 7 e 8 della L. 362/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- di non aver mai trasferito alcuna titolarità di farmacia, ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui all'art.12- comma 4°- Legge 475/68;
- di non sussistere, nei suoi confronti, cause di diniego, di decadenza e di sospensione di cui all'allegato 1 del D.L.vo 8.8.94 n. 490, né di essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, come previste dagli artt. 2 e 10, commi 1,2,3,4,5 bis e 5 ter della L. 31.5.65 n. 575 e formulate dall'art. 2 della L. 23.12.82 n. 936 e dall'art. 1 della L. 19.03.90 n. 55, con successive modifiche ed integrazioni, ed in riferimento all'art. 5 comma 1 del D.L.vo 490/94;

- di essere in possesso della idoneità richiesta dall'art. 6 della legge 892/1984;
- di essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta al n. 430 dal 19.01.1963;

certificato dell'A.S.L.CE - Distretto 28 – Teano, rilasciato in data 28.01.2013, attestante che il dott. Anastasio Marandola possiede l'idoneità psicofisica per l'attività di farmacista;

dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il dott. Giovanni Marandola, farmacista, nato a Napoli il 19.09.1966 – c.f MRN GNN 66P19 F839G e residente a Pietramelara, alla Via Roma, nr.3, dichiara:

- di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti a suo carico;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art.13 della L. 475/68 e dall'articolo 7 e 8 della L. 362/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- di non aver mai trasferito alcuna titolarità di farmacia, ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui all'art.12- comma 4°- Legge 475/68;
- di non sussistere, nei suoi confronti, cause di diniego, di decadenza e di sospensione di cui all'allegato 1 del D.L.vo 8.8.94 n. 490, né di essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, come previste dagli artt. 2 e 10, commi 1,2,3,4,5 bis e 5 ter della L. 31.5.65 n. 575 e formulate dall'art. 2 della L. 23.12.82 n. 936 e dall'art. 1 della L. 19.03.90 n. 55, con successive modifiche ed integrazioni, ed in riferimento all'art. 5 comma 1 del D.L.vo 490/94;
- di essere in possesso della idoneità richiesta dall'art. 6 della legge 892/1984;
- di essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta al n.1742 dal 04.01.2010;

certificato dell'A.S.L.CE - Distretto 28 – Teano, rilasciato in data 28.01.2013, attestante che il dott. Giovanni Marandola possiede l'idoneità psicofisica per l'attività di farmacista;

DATO ATTO

che la suindicata documentazione è idonea ed esaustiva ai fini della autorizzazione richiesta;

RITENUTO

di poter autorizzare il trasferimento della titolarità della farmacia sede farmaceutica unica rurale della Pianta Organica del Comune di Pietramelara (CE) in favore della Società "Farmacia Palmieri s.n.c.", ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 legge 475/68 ed art. 7 legge 362/91 come modificato dall'articolo 5 comma 6 ter del D.L. 233 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr.248;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 03.06.2000;

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

di autorizzare la Società in nome collettivo denominata “Farmacia Palmieri S.n.c. dei dottori Giuseppina Palmieri, Anastasio Marandola e Giovanni Marandola”, in sigla “Farmacia Palmieri S.n.c.”, con sede legale in Pietramelara (CE), alla Piazza Municipio, angolo Via Roma, dei dottori Giuseppina Palmieri, farmacista, nata a Mercato San Severino (SA) il 10.02.1934, - c.f. PLM GPP 34B50 F138W, Anastasio Marandola, farmacista, nato a Rocca d'Evandro (CE) il 15.03.1936 - c.f. MRN NTS 36C15 H398S e, Giovanni Marandola, farmacista, nato a Napoli il 19.09.1966 – c.f. MRN GNN 66P19 F839G, a gestire la titolarità, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91 come modificato dall'articolo 5 comma 6ter del D.L. 233 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248, della farmacia rurale sede farmaceutica unica della Pianta Organica del Comune di Pietramelara (CE), sita alla Piazza Municipio, angolo Via Roma, nr.3, la cui amministrazione e rappresentanza sono affidate ai costituiti soci, con firma disgiunta ed eguali poteri legali. La direzione tecnica della farmacia è affidata al socio dott. Marandola Giovanni ;

di revocare il Decreto del Medico Provinciale n. 14021/1.13 del 26 settembre 1969, con il quale la dott.ssa Giuseppina Palmieri, farmacista, nata Mercato San Severino (SA) il 10.02.1934 - c.f. PLM GPP 34B50 F138W, fu autorizzata a gestire, quale titolare, la farmacia unica rurale sede farmaceutica della Pianta Organica del Comune di Pietramelara (CE);

di trasmettere copia del presente provvedimento:

- all'A.G.C. Assistenza Sanitaria Area 20, per la registrazione;
- al B.U.R.C., per la pubblicazione.

Dott. Giampaolo Paudice